



CONDIZIONI CONFERIMENTO REAGENTI

Documento: M07X

Rev. 2 del 08/07/19

Pagina 1 di 2

REAGENTI

CONDIZIONI DI CONFERIMENTO E CONFEZIONAMENTO

(il mancato rispetto delle condizioni sotto indicate comporterà l'applicazione di un diverso prezzo di smaltimento o la non accettazione del carico).

A. CONDIZIONI GENERALI di confezionamento e conferimento:

- Prima del conferimento dei reagenti dovrà essere inviata una lista esaustiva indicante:
 - i codici CER dei reagenti;
 - le quantità per ogni singola tipologia;
 - i confezionamenti.
- I reagenti dovranno essere separati in base ai codici CER, e a seconda che si tratti di reagenti inorganici o organici.
- I reagenti dovranno essere conferiti c/o i nostri impianti utilizzando i seguenti riferimenti autorizzativi:
Decreto Dirigenziale n. 92 del 22/05/2019 – Destinazione D15
- Dovrà essere compilato un Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) per ogni stato fisico (sf) conferito. Es. se vengono conferiti reagenti con sf 1 e sf 4, dovranno essere compilati n.2 (due) Formulari Identificazione Rifiuti (FIR) uno per ogni stato fisico.
- I reagenti devono essere confezionati in fusti di plastica omologati ONU integri da 30, 60 o 140 litri politenati posti su pallets (peso lordo max/cad. = 60 Kg).
- Il fondo del fusto deve essere coperto da materiale inerte e/o assorbente (es. silice gel, perlite, argilla espansa): tale materiale deve riempire anche gli spazi esistenti tra le boccette e/o contenitori.
- I contenitori (es. bottigliette, barattoli, flaconi, etc), all'interno dei fusti, devono essere integri e muniti di etichetta identificativa del reagente, in modo da riconoscere sia le sostanze presenti sia le indicazioni di pericolo prescritte.
- Esternamente ad ogni fusto deve essere applicato l'elenco leggibile dei prodotti contenuti, suddivisi secondo criteri e sicurezza. Nel caso questo non sia possibile, è necessario numerare progressivamente ogni singolo contenitore anticipando a mezzo fax / posta l'elenco del contenuto di ogni singolo fusto numerato.
- Anticipatamente al conferimento, almeno 3 giorni prima, dovrà essere tassativamente inviato l'elenco dei reagenti da conferire con indicati i CER, le tipologie, le quantità e i confezionamenti.
- **Non potranno essere assolutamente accettati imballi che presentino lesioni e/o rigonfiamento del coperchio. Nell'eventualità il carico verrà respinto.**
- **All'arrivo presso il ns. stabilimento ogni contenitore verrà sottoposto a controllo radiometrico e verrà effettuata la verifica del contenuto atta a confermare la conformità del contenuto con l'etichetta apposta; per tutto questo tempo l'automezzo dovrà rimanere a disposizione per eventuali ritorni di rifiuti (parziali e/o totali).**



CONDIZIONI CONFERIMENTO REAGENTI

Documento: M07X

Rev. 2 del 08/07/19

Pagina 2 di 2

- Nei documenti di viaggio non potranno essere accettati pesi espressi in frazioni del Kg; il peso da indicare è costituito dal peso lordo (peso rifiuti + contenitore esterno + materiale assorbente + pallet).
- Il peso che Vi verrà addebitato in fatturazione sarà quello da noi riscontrato all'atto del conferimento.
- **Il conferimento dovrà avvenire entro le prime ore della mattinata (09:00) per poter effettuare tutti i dovuti controlli.**

B. REAGENTI che NON potranno ESSERE ACCETTATI:

Reagenti ANONIMI o NON IDENTIFICATI.

Materiali Esplosivi (Acido picrico secco, Trinitrobenzene, Fuochi d'artificio, TNT, Fulminato di Mercurio, ecc.), Fosforo bianco, Fosforo rosso, Tetrossido di Osmio, Gas in bombole o bombolette (Iprite, Fosgene, Anidride solforosa, ecc.), materiali con T innesco < 25° C, materiali a rischio infettivo senza certificazione di avvenuto trattamento mediante autoclave.

Nel caso di presenza di tali sostanze nel conferimento, tutto il carico verrà respinto al Cliente a proprie spese e con addebito dei costi relativi al ns. controllo.

C. REAGENTI RADIOATTIVI:

REAGENTI / RIFIUTI RADIOATTIVI (come ad es. acetato di uranile, ecc...) SARANNO TASSATIVAMENTE CONFINATI e, secondo la normativa di legge vigente, saremo costretti a comunicare l'accaduto alle Autorità Competenti fermando il mezzo, confinato, a disposizione delle stesse.

Ci vedremo costretti, altresì, a comunicare alle Autorità Competenti la presenza di tali sostanze anche nel caso le stesse vengano rinvenute in fase di lavorazione poiché camuffate e/o nascoste all'interno dei fusti e quindi non verificabili in fase di scarico.

Tale comportamento è dovuto al fatto che l'Art. 185 del D.Lgs 152/06 indica che i rifiuti radioattivi non rientrano nel campo di applicazione del Decreto e pertanto la nostra società non è autorizzata ad accettare tali tipologie di rifiuti.